



Verbale n. **139**

Seduta unica del 14 novembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Russo**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Sandro BURLONE, segue Leopoldo PITALI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 10.19.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 139^a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. ri 133 e 134 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, i verbali stessi saranno considerati approvati.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Amirante, Lirutti e Mazzolini.
(*I congedi sono concessi*)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Discussione sul progetto di legge nazionale

"Abrogazione del comma 2 dell'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56" **(4)**

(PropONENTE: **Bullian**)

Il consigliere CALLIGARIS, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede un'inversione dei punti posti all'ordine del giorno o, in subordine, una sospensione dei lavori al fine di un'ulteriore verifica della maggioranza sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono contrarietà, nell'accogliere la richiesta in subordine avanzata in precedenza dal consigliere Calligaris, sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10.21

La seduta riprende alle ore 10.34

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà la parola al consigliere CALLIGARIS, il quale, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento interno del Consiglio regionale, chiede formalmente il rinvio del Progetto di legge nazionale in esame alla Commissione competente.

Il consigliere BULLIAN, in qualità di proponente del Progetto di legge nazionale n. 4, ripercorrendo l'arco temporale dall'approvazione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 fino ad oggi, e ritenendo che non ci siano motivi per un rinvio, rifiuta tale richiesta.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, aperta la discussione generale comunicando i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi politici.

Intervengono, dunque, nell'ordine, i consiglieri BULLIAN (il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni sulla necessità dell'approvazione del Progetto di legge nazionale in esame), e MORETTI (il quale, tra l'altro, nel ripercorre tutte le fasi che hanno portato alla presentazione di questo Progetto di legge nazionale, ribadisce l'impossibilità a concedere un riesame in Commissione e che l'unico modo per un rinvio è la calendarizzazione di una mozione d'urgenza).

A questo punto, il PRESIDENTE chiede al consigliere BULLIAN se la proposta del consigliere Moretti possa essere accolta, il quale si dichiara disponibile a discutere su una mozione a condizione che la maggioranza si assuma l'impegno di sostenerla.

Il consigliere CALLIGARIS, a questo punto, ribadisce la richiesta di portare il Progetto di legge nazionale in Commissione e accusa l'opposizione di voler sabotare il tavolo Fincantieri – Regione – Comune di Monfalcone.

Il PRESIDENTE, constatato che la mediazione non ha portato risultati, comunica che si deve proseguire con la discussione generale.

Intervengono, quindi, nell'ordine, la consigliera CAPOZZI (la quale, tra l'altro, sostiene il Progetto di legge nazionale e sottolinea l'urgenza a risolvere il problema emerso con l'approvazione del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34), i consiglieri RUSSO (il quale, tra l'altro, evidenzia che il Progetto di legge nazionale non ha nulla a che vedere con il tavolo Fincantieri – Regione – Comune di Monfalcone e ribadisce l'assoluta necessità di sopraggiungere ad una soluzione del problema posto dal decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34), HONSELL (il quale, tra l'altro, pone in evidenza che, nonostante le svariate richieste, il tema non è mai stato affrontato in Commissione), MORETUZZO (il quale, tra l'altro, pone in evidenza che l'obiettivo comune dovrebbe essere una decisione forte ed univoca, così come auspicato dal collega Russo), e BOLZONEULLO (il quale, tra l'altro, ritiene che trattare l'argomento in questo momento sarebbe sbagliato) e la consigliera PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, chiede, con l'assenso del proponente, di poter aggiungere la propria firma al Progetto di legge nazionale).

Il consigliere HONSELL sottoscrive, con l'assenso dei proponenti, la PdIn n.4.

Il PRESIDENTE comunica che per la seduta in corso ha chiesto congedo il Presidente della Regione Fedriga.

(il congedo è concesso)

(Durante la seduta il Presidente comunicherà però il ritiro di tale richiesta di congedo)

Nella prosecuzione della discussione generale, intervengono, quindi, i consiglieri FASIOLO (favorevole al provvedimento) e GIACOMELLI (contrario).

Il consigliere CALLIGARIS, intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il proponente a valutare la possibilità di non portare al voto nella seduta odierna gli articoli del provvedimento al fine di evitarne così una bocciatura che impedirebbe, come conseguenza, di riproporlo in Aula per i prossimi 6 mesi.

Il consigliere BULLIAN, in qualità di primo firmatario, dopo aver rifiutato tale proposta, svolge un proprio intervento di replica.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi che a seguito della bocciatura dell'articolo 1, l'intero provvedimento è da considerarsi decaduto.

A questo punto, il consigliere MAURMAIR, ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, propone la seguente inversione dei punti posti all'ordine del giorno: anticipare il punto 3 che prevede la discussione della Proposta di legge n. 48, per poi riprendere con il punto 2 e cioè con l'esame della Clausola valutativa.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che per approvare l'inversione richiesta c'è bisogno dell'unanimità dell'Aula, prende atto dell'esplicita contrarietà manifestata dal consigliere HONSELL, pertanto comunica che i lavori procederanno con l'ordine prestabilito.

Si passa, quindi, all'esame del punto **n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Esame ai sensi dell'art. 138 quinque, comma 6, del Reg. Int., della **Clausola valutativa ex art. 7 della LR 7 febbraio 2013 n. 2** <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>>
(Relatore: Conficoni)

Il Relatore CONFICONI illustra la propria relazione scritta.

In sede di dibattito intervengono i consiglieri LIGUORI e HONSELL.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara che il Consiglio prende atto della relazione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla clausola valutativa ex art. 7 della LR 7 febbraio 2013 n. 2 <<Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche>>.

Si passa, quindi, all'esame del punto **n. 3 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Discussione sulla Proposta di legge

“Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia” (48)

(d'iniziativa dei Consiglieri: Maurmair, Giacomelli, Balloch, Treleani)

(Relatori di maggioranza: **Bullian, Di Bert, Maurmair**)

(Relatori di minoranza: **Martines, Pellegrino**)

Il PRESIDENTE, vista l'ora, e considerando il poco tempo ancora a disposizione per completare l'esame del provvedimento prima del termine prefissato per la chiusura dei lavori, invita i Relatori a contenere per quanto possibile i loro interventi di illustrazione delle relazioni.

I Relatori di maggioranza MAURMAIR, DI BERT e BULLIAN, ed i Relatori di minoranza MARTINES e PELLEGRINO illustrano, quindi, le proprie rispettive relazioni scritte.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora alla discussione generale sul provvedimento.

Intervengono quindi, nell'ordine, il Relatore di minoranza MARTINES (il quale aggiunge la firma al provvedimento in discussione, con il consenso del primo proponente MAURMAIR), i consiglieri HONSELL (il quale, fra l'altro, preannuncia che non parteciperà alla votazione finale del provvedimento), BERNARDIS (il quale, fra l'altro, anticipa il voto favorevole e, nel contempo, aggiunge la firma di tutti i componenti il gruppo Fedriga Presidente al provvedimento in discussione, con il consenso del primo proponente MAURMAIR), SPAGNOLO (la quale anticipa il voto favorevole e, nel contempo, aggiunge la firma di tutti i componenti il gruppo Lega Salvini FVG al provvedimento in discussione, con il consenso del primo proponente MAURMAIR), il Relatore di minoranza BULLIAN (il quale aggiunge la firma di tutti i componenti il gruppo Patto per l'Autonomia al provvedimento in discussione, con il consenso del primo proponente MAURMAIR), la consigliera FASIOLO (la quale esprime alcune considerazioni sul provvedimento in discussione), i consiglieri PISANI (*in lingua slovena*, il quale, fra l'altro, anticipa un voto favorevole) e CABIBBO (il quale aggiunge la firma di tutti i componenti il gruppo Forza Italia al provvedimento in discussione, con il consenso del primo proponente MAURMAIR).

Il PRESIDENTE, nel constatare che nessuno intende prendere la parola in sede di replica, dichiara di passare subito all'esame dell'articolato e, nel contempo, chiede all'Aula la massima collaborazione nel rispettare i tempi previsti per la conclusione odierna dei lavori.

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARTINES, FASIOLO

Subemendamento modificativo all'emendamento 1.1 (1.0.1)

Art.1
(Finalità)

L'emendamento 1.1 è così sostituito:

- a) alla lettera f) del comma 2 dell'art.1 dopo le parole <<istituzioni scolastiche del territorio>> sono aggiunte le parole <<al fine di promuovere iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche regionali, all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale regionale nei suoi diversi aspetti nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali regionali, anche mediante la pratica delle arti>>
- b) dopo la lettera f) del comma 2 dell'art.1 è aggiunta la lettera:
<<f bis.) attivare collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;>>.”

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MARTINES, PISANI, MORETTI, POZZO, MENTIL, FASIOLO

Emendamento modificativo (1.1)

“Dopo la lettera f) del comma 2 è aggiunta la lettera:

<<f bis) attivare collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università,

gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;>>.”

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

FASIOLO, MARTINES, PISANI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (1.2)

“Dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la lettera:

<<g bis) promuovere la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea.>>.”

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MARTINES nel comunicare che il subemendamento 1.0.1, sostitutivo dell'emendamento 1.1, verrà ora illustrato dalla consigliera Fasiolo, nel contempo, preannuncia il ritiro dell'emendamento 5.1, istitutivo dell'articolo 5 bis.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.2.

Dopo il solo intervento in dibattito dell'assessore ANZIL (il quale propone un emendamento orale al subemendamento 1.0.1, che viene subito accolto dalla consigliera Fasiolo, nel modo seguente: *alla lettera a), dopo le parole <<istituzioni scolastiche regionali,>> espungere le parole << all'interno del piano triennale dell'offerta formativa>>*) e la comunicazione del PRESIDENTE, che informa il Consiglio del ritiro del congedo da parte del Presidente Fedriga, ora presente in Aula, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MARTINES e BULLIAN, i Relatori di maggioranza MAURMAIR e DI BERT, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli a entrambi gli emendamenti).

L'emendamento 1.0.1, posto in votazione così come subemendato, viene approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.1, l'emendamento 1.1 è decaduto.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 2, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARTINES

Subemendamento modificativo dell'emendamento 3.1 (3.0.1)

Art.3

(Registro regionale e logo)

L'emendamento 3.1 è così sostituito:

- a) al comma 1 dell'art.3 dopo la parola <<ricostruzione>> sono aggiunte le parole <<e divulgazione >>
- b) dopo il comma 1 dell'art.3 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il registro regionale è istituito entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge;>>."
- c) al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole <<registro regionale>> sono aggiunte le parole <<è strutturato in due sezioni distinte, una per le manifestazioni di rievocazione storica e una per le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica.>>
- d) al comma 2 dell'art. 3 dopo la parola <<manifestazioni>> sono aggiunte le parole <<e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MARTINES, PISANI, FASIOLO, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (3.1)

"L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Registro regionale e logo)

1. È istituito il registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica.
2. Il registro regionale è composto da due sezioni, una per le manifestazioni di rievocazione storica e una per le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica. La sezione per le manifestazioni contiene la denominazione, l'organizzatore capofila, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni, mentre la sezione per le associazioni contiene la denominazione, la sede legale e l'ambito prevalente di attività. Il Registro è pubblicato nell'apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell'ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.
3. L'iscrizione e la cancellazione dal registro di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), dalla struttura regionale competente, sentito il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 9, la quale assicura, entro l'1 marzo di ciascun anno, la verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.
4. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al registro regionale sezione manifestazioni di rievocazione storica di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia", sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra gli emendamenti 3.0.1 e 3.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per il subemendamento 3.0.1), MARTINES e BULLIAN, i Relatori di maggioranza MAURMAIR e DI BERT, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli al subemendamento 3.0.1).

Il subemendamento 3.0.1, posto in votazione, viene approvato.

A seguito dell'approvazione del subemendamento 3.0.1, l'emendamento 3.1 è da ritenersi decaduto.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO, MARTINES, PISANI, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (4.1)

"Dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la lettera:

<<d) bis. il sostegno delle spese connesse alla copertura assicurativa Responsabilità Civile Temporanea per proteggere dipendenti, collaboratori, soci, volontari e utenti da eventuali danni provocati a terzi.>>."

Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MARTINES, PISANI, FASIOLO, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (4.2)

"Al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<associazioni di ricostruzione e divulgazione>> è aggiunta la parola <<storica>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.3)

"1. All'articolo 4, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sono soppresse le parole: <<armi,>>;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <<Non sono in ogni caso ammissibili le spese per la realizzazione di armi e strumenti d'offesa.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica elimina il riferimento alle armi tra le spese ammissibili e introduce una clausola che esclude dal sostegno regionale la realizzazione di armi e strumenti d'offesa.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.4)

"1. All'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Non sono ammissibili ai contributi di cui al presente articolo le manifestazioni aventi a oggetto la rievocazione di eventi o contesti militari o bellici prive di finalità di divulgazione storica e contestualizzazione critica, ovvero caratterizzate da profili celebrativi, apologetici o idonei a promuovere la cultura della guerra.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce, ai fini dell'accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, un criterio di esclusione per le manifestazioni che rievocano eventi o contesti militari o bellici prive di finalità di divulgazione storica e contestualizzazione critica, o connotate da profili celebrativi o apologetici della guerra. La disposizione orienta l'utilizzo delle risorse pubbliche verso iniziative che trattano i fenomeni bellici con approccio rigoroso e non acritico, coerentemente con i valori costituzionali e con l'obiettivo educativo e culturale della legge. Non impedisce lo svolgimento di tali rievocazioni, ma esclude dal finanziamento pubblico quelle che non presentano un inquadramento storico idoneo o che possano configurare forme di esaltazione del conflitto.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.5)

"1. All'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Non sono ammissibili ai contributi di cui al presente articolo le manifestazioni aventi a oggetto la rievocazione di eventi o contesti militari o bellici.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce un criterio di esclusione ai fini

dell'accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, stabilendo che non possono essere finanziate manifestazioni aventi a oggetto la rievocazione di eventi o contesti militari o bellici. La modifica esprime una chiara scelta di indirizzo politico: le risorse pubbliche sono destinate a sostenere forme di rievocazione storica che non riproducano o rievocano scenari bellici o militari, orientando l'intervento regionale verso iniziative che privilegino forme culturali alternative.

HONSELL

Emendamento modificativo (4.6)

"1. All'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e nella definizione dei regolamenti attuativi di cui al comma 3, costituisce criterio preferenziale la dimostrazione dell'adozione di misure volte a ridurre l'impatto ambientale delle manifestazioni o delle attività sostenute, quali la limitazione dell'uso di materiali monouso, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'impiego di materiali riciclabili ed ecosostenibili, la riduzione delle emissioni climatiche e la valorizzazione di produttori e artigiani locali.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce, tra i criteri di valutazione delle domande di contributo previsti dall'articolo 4, un criterio preferenziale volto a incentivare l'adozione di pratiche orientate alla riduzione dell'impatto ambientale delle manifestazioni o delle attività delle associazioni beneficiarie. In particolare, vengono richiamate alcune misure virtuose, quali la limitazione dell'uso di materiali monouso, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'impiego di materiali riciclabili ed ecosostenibili, la riduzione delle emissioni climatiche e la valorizzazione di produttori e artigiani locali. La disposizione dà attuazione concreta al riferimento alla sostenibilità ambientale già presente tra le caratteristiche delle manifestazioni di rievocazione storica (articolo 2, comma 2, lettera c), orientando la programmazione regionale e i regolamenti attuativi verso scelte coerenti con i principi di tutela ambientale e di responsabilità nell'utilizzo di risorse pubbliche.

MARTINES, PISANI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, POZZO

Emendamento modificativo (4.7)

"Dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I contributi previsti sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative comunitarie, statali e regionali, aventi la medesima finalità, purché non diversamente stabilito dalle medesime, nel limite della spesa sostenuta.>>.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 4.1, di cui preannuncia però l'eventuale ritiro dopo la replica dell'assessore Anzil, e svolge un proprio intervento sull'articolo.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra gli emendamenti 4.2 e 4.7.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Non essendoci iscritti al dibattito, prende la parola l'assessore ANZIL (il quale, fra l'altro, motivandone le ragioni, invita sia la proponente dell'emendamento 4.1 a ritirarlo, per convertirlo in un Ordine del giorno e sia il Relatore di minoranza Martines a ritirare l'emendamento 4.2; sempre motivandone le ragioni, si dichiara infine contrario agli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6).

A questo punto, la consigliera FASIOLO e il Relatore di minoranza MARTINES, raccogliendo l'invito dell'assessore Anzil, ritirano i rispettivi emendamenti 4.1 e 4.2.

Intervengono, quindi, per le rispettive repliche i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale, fra l'altro, si rimette alle valutazioni dell'Aula), MARTINES (favorevole all'emendamento 4.7, contrario ai

rimanenti emendamenti) e BULLIAN (favorevole agli emendamenti 4.4, 4.6 e 4.7, contrario agli emendamenti 4.3 e 4.5), i Relatori di maggioranza MAURMAIR e DI BERT, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 4.7, contrari ai rimanenti emendamenti).

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 4.7, posto in votazione, viene approvato

L'articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 5 è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 5 bis, precedentemente ritirato dal Relatore di minoranza Martines.

FASIOLO, MARTINES, PISANI, POZZO, MENTIL

Emendamento aggiuntivo (5.1)

"Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

<<Art. 5 bis

(Iniziative didattiche nelle scuole)

1. La Regione promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche regionali, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale regionale nei suoi diversi aspetti nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali regionali, anche mediante la pratica delle arti.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5, quindi, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 6 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.0.1)

"A) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Disciplina attuativa)>>;

B) all'alinea del comma 1, le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione>>;

C) alla lettera b) del comma 1, le parole <<approva con propria deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<adotta con deliberazione della Giunta regionale>>."

Nota: L'emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, PISANI, FASIOLO, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (6.1)

"Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole <<per l'iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica>> sono aggiunte le parole <<e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica>> e dopo le parole <<requisito indispensabile per l'iscrizione>> sono aggiunte le parole <<nella sezione per le manifestazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 3 comma 2>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MAURMAIR

Emendamento modificativo (6.2)

"Al comma 1 lettera a) dopo le parole <<rievacazione storica>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle associazioni di ricostruzione storica>>."

Nota: L'emendamento è necessario per integrare la norma, a seguito della modifica dell'articolo 3 riguardante l'istituzione del registro in cui si iscrivono anche le associazioni di ricostruzione storica.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR dà per letti gli emendamenti 6.0.1 e 6.2.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra l'emendamento 6.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MARTINES e BULLIAN, i Relatori di maggioranza MAURMAIR e DI BERT, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli agli emendamenti).

Gli emendamenti 6.0.1 e 6.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 6.2 è da considerarsi assorbito.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento:

MARTINES, FASIOLO, PISANI, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (7.1)

"Al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<specifiche campagne promozionali>> sono aggiunte le parole <<, con il coinvolgimento di PromoTurismoFVG.>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MARTINES, nell'illustrare tale emendamento, ne comunica il ritiro.

L'articolo 7, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 8 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MAURMAIR

Emendamento modificativo (8.0.1)

"Al comma 1 dopo le parole <<Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'articolo 3>> sono aggiunte le seguenti: <<e dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3>> e le parole <<, anche in assenza del registro di cui all'articolo 3,>> sono soppresse."

Nota: L'emendamento consente l'erogazione dei contributi nelle more dell'emanazione dei regolamenti.

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, PISANI, FASIOLO, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (8.1)

"Al comma 1 dell'articolo 8:

- a) dopo le parole <<soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica>> sono aggiunte le parole <<e delle associazioni di ricostruzione e divulgazione storica>>;*
- b) le parole <<Avviso pubblico approvato>> sono sostituite dalle parole <<in appositi Avvisi pubblici approvati>>;*
- c) le parole <<Al procedimento contributivo>> sono sostituite dalle parole <<Ai procedimenti contributivi>>."*

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di maggioranza MAURMAIR dà per letto l'emendamento 8.0.1.

Il Relatore di minoranza MARTINES dà per letto l'emendamento 8.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MARTINES e BULLIAN, i Relatori di maggioranza MAURMAIR e DI BERT, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 8.0.1 e 8.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Subemendamento modificativo all'emendamento 9.1 (9.0.1)

"1. Alla lettera d) del comma 3 bis della lettera C) dopo le parole <<dell'Unione Europea>> sono aggiunte le seguenti: <<, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale>>".

Nota: non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

PELLEGRINO MAURMAIR

Emendamento modificativo (9.1)

"A) al comma 1 le parole <<presso la Giunta regionale>> sono soppresse;

B) al comma 1, lettera a), dopo la parola <<delegato>> sono aggiunte le seguenti: <<, con funzioni di presidente>>

C) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

<<3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di cultura.

3 bis. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime il parere sull'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione storica;*
- b) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica e delle associazioni di ricostruzione storica al registro regionale;*
- c) esprime il parere sui regolamenti con cui la Giunta stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni di ricostruzione e divulgazione iscritte al registro di cui all'articolo 3;*
- d) su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, promuove per mezzo della stessa studi, consulenze e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché il confronto e il dialogo con le realtà presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea.*

3 ter. Il Comitato ha durata corrispondente a quella della legislatura regionale ed è rinnovato entro sei mesi dalla scadenza della legislatura.>>.

NOTA: L'emendamento è necessario per precisare la sede del Comitato, per esplicitare le funzioni attribuite all'organismo, inoltre perché è opportuno individuare il termine entro il quale deve avvenire la costituzione, specificare il termine entro cui l'organismo deve essere ricostituito in seguito alla scadenza.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PISANI, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, POZZO

Emendamento modificativo (9.2)

"Al comma 1 dell'articolo 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) un rappresentante designato da ANCI FVG;>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

MORETTI, MARTINES, PISANI, FASIOLO, MENTIL, POZZO

Emendamento modificativo (9.3)

"Dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il Comitato, su richiesta della struttura regionale competente, promuove per mezzo della stessa struttura regionale:

- a) studi, consulenze e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché sulle loro ricadute turistiche, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;*
- b) offerte formative concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;*
- c) il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell'Unione Europea.>>."*

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra gli emendamenti 9.0.1 e 9.1.

Presidenza del Vicepresidente Russo

Il consigliere PISANI, nell'illustrare l'emendamento 9.2, ne comunica il ritiro.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra l'emendamento 9.3 e, nel contempo, motivandone le ragioni, lo ritira; aggiunge, altresì, con il consenso del Relatore di maggioranza MAURMAIR, la firma di tutti componenti il gruppo PD al provvedimento in discussione.

A questo punto il PRESIDENTE precisa che l'intera Assemblea, tranne il consigliere Honsell, aggiunge, con l'assenso del Relatore di maggioranza MAURMAIR, la firma sul provvedimento in discussione.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MARTINES e BULLIAN, i Relatori di maggioranza DI BERT e MAURMAIR, nonché, per la Giunta, l'assessore ANZIL (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli agli emendamenti 9.0.1 e 9.1).

Gli emendamenti 9.0.1 e 9.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 9.2 e 9.3 sono stati ritirati.

L'articolo 9, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 10 è stato presentato il seguente emendamento:

MARTINES, FASIOLO, PISANI, MORETTI, POZZO, MENTIL

Emendamento modificativo (10.1)

"Al comma 1 dell'articolo 10 le parole <<lettere a), b) e d),>> sono sostituite dalle parole <<lettere a), b), d) e d) bis,>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MARTINES, nell'illustrare l'emendamento 10.1, motivandone le ragioni, ne comunica il ritiro.

L'articolo 10, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

MAURMAIR, GIACOMELLI, TRELEANI, BALLOCH, COSTANZA

<<Istituzione di una struttura regionale per la concessione dei contributi previsti dalla PDL 48 nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che la Proposta di Legge n. 48, recante "Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia", rappresenta un intervento legislativo di grande rilevanza per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immateriale regionale, riconoscendo il ruolo fondamentale delle rievocazioni storiche quali strumenti di trasmissione culturale, di educazione alla memoria e di coesione sociale;

Considerato che l'articolo 4 della presente PDL prevede l'erogazione di contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni iscritte al registro regionale, per finalità quali l'organizzazione e la promozione degli eventi, il ristoro delle minori entrate derivanti da eventi atmosferici avversi, la locazione

o l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alla realizzazione delle manifestazioni, nonché la realizzazione di attività laboratoriali ed esperienziali rivolte ai bambini, ragazzi e adulti;

Tenuto conto che la gestione dei procedimenti contributivi richiede competenze specifiche e un presidio tecnico-organizzativo stabile, in grado di assicurare la corretta applicazione dei criteri di valutazione, la rendicontazione delle spese e il monitoraggio delle iniziative finanziate, come previsto dai regolamenti attuativi;

Richiamato che esperienze pregresse, quali quelle relative alla valorizzazione dei siti UNESCO e dei luoghi della Grande Guerra, hanno dimostrato l'efficacia di strutture dedicate per garantire continuità, qualità e capacità di programmazione;

Ritenuto che una struttura dotata di professionalità adeguate, capace di coordinare le attività di sostegno e promozione delle rievocazioni storiche consentirebbe di gestire in modo efficiente i contributi previsti dall'articolo 4;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a istituire, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di cultura, una struttura dedicata all'attuazione della legge regionale sulle rievocazioni storiche, composta da professionalità specifiche e dotata delle risorse necessarie, avviando le procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e definendo le modalità organizzative idonee a rendere tale struttura un punto di riferimento stabile per il settore e per la gestione dei contributi finanziari previsti dalla legge.

ORDINE DEL GIORNO N. 2

FASIOLO, MARTINES, MENTIL, POZZO

<<Sostegno alle spese connesse alla copertura assicurativa per gli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Considerato il valore delle manifestazioni di rievocazione storica per la nostra regione;

Ritenuto fondamentale sostenere i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica non solo nell'organizzazione e promozione delle manifestazioni e nel ristoro delle minori entrate derivanti da eventi atmosferici avversi durante tutta o una parte della manifestazione, ma anche per quelle spese che riguardano la copertura assicurativa Responsabilità Civile Temporanea per proteggere dipendenti, collaboratori, soci, volontari, e utenti da eventuali danni provocati da terzi;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale:

1) a inserire tra le spese ammissibili definite nel regolamento per i contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, lettera c), anche le spese connesse alla copertura assicurativa Responsabilità Civile temporanea per proteggere dipendenti, collaboratori, soci, volontari e utenti da eventuali danni provocati a terzi.

A questo punto, il PRESIDENTE, su richiesta dell'assessore ANZIL, sospende la seduta per cinque minuti al fine di consentire un'attenta valutazione degli Ordini del Giorno presentati.

La seduta viene così sospesa alle ore 13.12

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta riprende alle ore 13.17

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà immediatamente la parola all'assessore ANZIL, il quale dichiara che la Giunta è disponibile ad accogliere gli Ordini del Giorno, purché vengano modificati e in particolare:

sull'Ordine del Giorno n. 1 chiede che nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>> vengano inserite le parole <<a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie e di personale, la possibilità di:>>; dopo le parole <<delle risorse necessarie,>> vengano espunte le parole <<avviando le procedure per il reclutamento di personale a tempo indeterminato>>;
sull'Ordine del Giorno n. 2 chiede che nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, vengano inserite le parole <<a valutare la possibilità di:>>.

I firmatari dichiarano di accettare le modifiche testé proposte dall'assessore Anzil e, pertanto, gli Ordini del Giorno n. ri 1 e 2 devono considerarsi accolti.

In sede di dichiarazione di voto, prendono la parola, nell'ordine, il consigliere MARTINES (il quale a nome del gruppo Partito Democratico annuncia il voto favorevole al provvedimento), la consigliera PELLEGRINO (la quale annuncia un proprio voto favorevole) e il consigliere MAURMAIR (il quale a nome del gruppo Fratelli d'Italia annuncia un voto favorevole).

L'assessore ANZIL, per conto della Giunta, svolge un proprio intervento conclusivo ringraziando, altresì, gli Uffici della Direzione ed i Consiglieri per il lavoro svolto in Aula per l'esame della proposta di legge n. 48.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, la proposta di legge n. 48 "Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia", che viene approvata all'unanimità (votazione n. 1.26: favorevoli 37).

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio verrà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sui processi verbali delle sedute n. ri 133 e 134, dell'11 novembre 2025, gli stessi si intendono approvati.

La seduta termina alle ore 13.27.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO